



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 37 del 28 giugno 1988

Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani

(B.U.R. Lombardia n. 26 del 2 luglio 1988, S.O. n. 3)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente Legge regionale:

TITOLO I

(Piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Approvazione dei progetti - Bacini per lo smaltimento dei rifiuti)

ARTICOLO 1

(Finalità ed obiettivi del piano)

1. Il piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, del risparmio di fonti energetiche pregiate, del contenimento dei costi dello smaltimento, promuove le soluzioni che conseguono:

- a) una minore produzione di rifiuti;
- b) il recupero delle frazioni raccolte separatamente;
- c) la razionalizzazione dei flussi dei rifiuti da inviare ad impianti di smaltimento;



Gestione-Rifiuti.it

- d) forme di smaltimento che permettano la selezione preliminare, il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energie.
2. Obiettivo del Piano, nel primo triennio della sua applicazione, è altresì quello di bloccare la crescita dei quantitativi di rifiuti da inviare agli impianti di smaltimento.
3. A tal fine il piano individua e programma con il concorso degli enti locali gli interventi atti a costituire un sistema organico, territorialmente e funzionalmente integrato, di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 2

(Contenuto del piano)

1. Il piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei **rifiuti** solidi urbani prevede i seguenti elementi:
 - a) individuazione delle aree con il relativo fabbisogno annuo di smaltimento, indicato distintamente per i **rifiuti** solidi urbani e **rifiuti** assimilabili;
 - b) elenco degli impianti previsti a tecnologia complessa previsti dal piano descritta mediante schemi a blocchi;
 - c) indicazioni dei bacini di utenza.

ARTICOLO 3

(Durata del piano - Revisione)

1. Il piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha efficacia a tempo indeterminato.
2. Il Piano è sottoposto a revisione ogni tre anni con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta delle Amministrazioni Provinciali e dei Consorzi Intercomunali di Lecco e di Lodi.

In occasione della prima revisione del Piano apposita legge regionale definirà le deleghe di funzioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani alle Province ed ai Consorzi Intercomunali di Lecco e di Lodi.
3. Eventuali rilocalizzazioni di impianti previsti dal piano, nonché ridefinizioni di tipologie impiantistiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed i Consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi interessati e la competente commissione consiliare.

ARTICOLO 4

(Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. Ai fini della presente legge si intende per impianto per lo smaltimento dei **rifiuti** solidi urbani:
 - a) l'impianto a tecnologia complessa, quali gli impianti di selezione, riciclaggio, recupero, compostaggio, incenerimento, pirolisi e gassificazione;
 - b) la discarica controllata per rifiuti solidi urbani intesa come impianto destinato a ricevere le frazioni restanti di detti rifiuti dopo che sono stati raccolti secondo i principi della raccolta differenziata, e trattati negli impianti a tecnologia complessa; i rifiuti solidi urbani, ad avvenuta realizzazione degli impianti a tecnologia complessa previsti dal piano, potranno essere smaltiti tal quali in discarica controllata solo nel caso di fermate tecniche degli impianti;
 - c) la stazione di trasferimento.
2. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, assimilabili ai rifiuti solidi urbani, ai sensi delle vigenti norme.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 5

(Enti competenti per la realizzazione e l' esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. Alla realizzazione e all' esercizio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani provvedono, ai sensi dell' art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente « Attuazione della direttiva CEE n. 75/ 442 relativa ai rifiuti, n. 76/ 403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/ 319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi » esclusivamente i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane, direttamente o mediante aziende municipalizzate o mediante concessione a imprese specializzate ai sensi dell' art. 7 del DL 31 agosto 1987, n. 361 recante « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti », convertito con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 441.

ARTICOLO 6

(Progetti degli impianti di smaltimento)

1. I progetti per l' adeguamento al piano di impianti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti previsti dal piano sono predisposti dai Comuni, dai Consorzi di Comuni, dalle Comunità Montane individuati dal piano stesso, e devono essere presentati alla Regione entro sei mesi dall' approvazione del piano medesimo o delle sue varianti.

2. I progetti degli impianti a tecnologia complessa devono essere conformi alle caratteristiche indicate nell' allegato C alla presente legge.

3. I progetti devono essere accompagnati da una relazione che contenga i seguenti elementi e dati:

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche delle opere principali e di quelle accessorie;
- b) l' indicazione dei tempi, delle modalità di attuazione dei lavori e dei costi;
- c) uno studio di impatto ambientale con i contenuti di cui al successivo comma quarto, in quanto compatibili;
- d) le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare danni e rischi alla collettività e all' ambiente.

4. Nel caso di progetti di nuovi impianti la relazione, ai sensi del decreto del Ministro dell' Ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, concernente « Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all' art. 1- ter, comma 1, del decreto - legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani », deve contenere:

- a) l' indicazione della localizzazione dell' intervento con riferimento alla sua potenziale incidenza spaziale, territoriale e sulle risorse naturali, alla sua corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici;
- b) la descrizione delle opere principali e di quelle accessorie proposte;
- c) la descrizione delle principali caratteristiche di processo e dei materiali di trasformazione impiegati (tipo e quantità), ivi comprese acqua ed energia;
- d) la descrizione delle componenti ambientali potenzialmente soggette a subire gli effetti dell' impianto, nonché la descrizione degli effetti sulle stesse componenti ambientali indotti dall' impianto e dalle connesse attività di trasporto;
- e) la descrizione delle principali alternative per quanto riguarda l' ubicazione e la concezione dell' opera proposta;
- f) l' esposizione dei motivi della scelta della località e struttura del progetto proposto, rispetto alle eventuali soluzioni in alternativa;



Gestione-Rifiuti.it

- g) la specificazione, rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia, dei rifiuti liquidi, dei rifiuti e dei materiali di processo e delle relative modalità di smaltimento o utilizzazione, delle emissioni inquinanti nell' atmosfera;
- h) la specificazione delle emissioni sonore prodotte dall' intervento, previa applicazione degli accorgimenti e delle tecniche disponibili;
- i) la descrizione dei dispositivi di prevenzione, eliminazione, mitigazione e recupero delle alterazioni all' ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico - economici, compresi i sistemi di allarme e di intervento interni ed esterni all' impianto;
- l) i piani di prevenzione dei danni, compresi eventuali piani di emergenza, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
- m) i sistemi di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere;
- n) la descrizione dei dispositivi di selezione preliminare di cui all' art. 3, 1o comma, del DL 31 agosto 1987, n° 361, convertito con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 441;
- o) le misure di ripristino dell' area interessata dopo la chiusura dell' impianti, ai fini del suo reinserimento ambientale;
- p) un riassunto in linguaggio non tecnico dei precedenti punti.

ARTICOLO 7

(Procedure di informazione)

1. La Giunta regionale convoca le conferenze di cui all' art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n°

441, per l' istruttoria dei progetti di cui al precedente art. 6, cui partecipano gli assessori regionali competenti o loro delegati e i rappresentanti dell' Amministrazione provinciale e dei Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi interessati, dell' Ente titolare dell' impianto previsto dal Piano, del Comune nel cui territorio si prevede di localizzare l' impianto, nonché dei consorzi di smaltimento esistenti nel bacino.

2. Al fine di informare correttamente i soggetti che partecipano alla Conferenza, i Comuni, i Consorzi dei Comuni e le Comunità Montane individuati dal Piano quali titolari dell' impianto, trasmettono contemporaneamente il progetto ed i relativi allegati alla Regione e agli altri Enti che partecipano alla Conferenza. La conferenza può aver luogo dopo 30 giorni dalla trasmissione del progetto.

3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite le modalità per la convocazione e il funzionamento delle conferenze. La convocazione va trasmessa 10 giorni prima della seduta; limitatamente ai progetti di adeguamento e variante tale termine è ridotto a 5 giorni.

4. Della trasmissione dei progetti alla Giunta regionale è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul foglio annunci legali della provincia competente per territorio e all' albo pretorio del Comune sede dell' impianto; per i successivi trenta giorni copia del progetto, della relazione e dei relativi elaborati tecnici sono posti in libera visione presso il Settore Ambiente, Ecologia della Amministrazione regionale.

5. Entro il termine di cui al comma precedente chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta regionale.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 8

(Approvazione dei progetti)

1. Entro tre mesi dal termine di cui al precedente art° 6, primo comma, la Giunta regionale approva i progetti, tenuto conto delle risultanze della conferenza di cui al precedente art. 7, primo comma, nonché delle osservazioni di cui al quinto comma dello stesso articolo.

2. Ai fini dell' approvazione del progetto la Giunta regionale verifica la conformità dello stesso alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti, di tutela ambientale ed igienico - sanitaria, accertando altresì la compatibilità ambientale dell' impianto.

3. Nel caso di nuovi impianti, l' approvazione del progetto ne determina la localizzazione definitiva.

4. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi della legge 28 giugno 1939, n. 1497, concernente « Protezione delle bellezze naturali » e del decreto - legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni con legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente « Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale », si applicano le disposizioni di cui al comma nono dell' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n° 616, concernente « Attuazione della delega di cui all' art° 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

ARTICOLO 9

(Effetti dell' approvazione dei progetti)

1. L' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo precedente costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. L' approvazione del progetto sostituisce ogni ulteriore adempimento istruttorio e tiene luogo delle autorizzazioni, concessioni e pareri di competenza di organi regionali, provinciali e comunali.

ARTICOLO 10

(Autorizzazione regionale alla realizzazione all' esercizio degli impianti)

1. La realizzazione e l' esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi dell' art. 6, lettera d) del DPR 10 settembre 1982 n. 915;

2. L' autorizzazione dispone:

a) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire;

b) le prescrizioni specifiche, secondo le normative tecniche di cui all' art. 3, secondo comma, della LR 7 giugno 1980, n. 94, relative al tipo di rifiuti e di impianto di smaltimento;

c) le prescrizioni di ripristino dell' area interessata;

d) le prescrizioni relative alla gestione dell' impianto anche al fine di prevenire i rischi e i danni di cui all' art° 3, ultimo comma della LR 7 giugno 1980, n. 94;

e) il termine di validità dell' autorizzazione stessa.

3. L' autorizzazione alla realizzazione ed all' esercizio dell' impianto è rilasciata dalla Giunta regionale e può essere disposta contestualmente all' approvazione del progetto.

4. L' autorizzazione regionale relativa a tali impianti, quando essi siano realizzati e gestiti mediante aziende municipalizzate, è rilasciata in capo all' azienda medesima; quando siano realizzati e gestiti mediante concessione, è rilasciata all' ente concedente.

5. Nella convenzione che disciplina i rapporti tra l' ente concedente e il concessionario deve essere espressamente stabilito l' obbligo per quest' ultimo di osservare le condizioni e le prescrizioni contenute nell' autorizzazione regionale nonché di prestare la garanzia fidejussoria a favore del



Gestione-Rifiuti.it

concedente a copertura delle spese per la bonifica e il ripristino, nonchè per il risarcimento dei danni derivanti all' ambiente.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare stabilisce i criteri generali per la determinazione degli importi della fidejussione di cui al comma precedente, tenuto conto della dimensione e del tipo di impianto, del tipo e della quantità di rifiuti accumulati, trattati o smaltiti, dell' entità degli obblighi di ripristino ambientale eventualmente imposti con l' autorizzazione, nonchè dell' entità dei rischi di danno ambientale derivanti dall' attività autorizzata.

7. Le norme di cui agli artt. 6, 7 e 8 della LR 7 giugno 1980, n. 94 non si applicano agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 11

(Bacini d' utenza)

1. I bacini di utenza degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti dal piano sono individuati nell' allegato D).

2. Fino all' entrata in funzione di tutti gli impianti di smaltimento previsti dal piano, i bacini di utenza sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della progressiva attuazione del piano, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) quantità dei rifiuti prodotti e loro eventuale variazione stagionale;
- b) localizzazione e potenzialità degli impianti in esercizio.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione può modificare, anche temporaneamente, i bacini di utenza, in relazione a particolari esigenze di smaltimento, ovvero a riduzioni, anche temporanee, della potenzialità degli impianti.

ARTICOLO 12

(Obbligo di conferimento)

1. I Comuni sono obbligati a inviare i rifiuti urbani provenienti dal proprio territorio agli impianti di trattamento e smaltimento del bacino di cui fanno parte.

2. Non sono ammesse altre forme di smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori di quelle previste dal piano.

ARTICOLO 13

(Poteri sostitutivi)

1. Qualora i Comuni, i Consorzi di Comuni o le Comunità montane titolari degli impianti non provvedano agli adempimenti di loro competenza in ordine alla realizzazione e gestione degli impianti previsti dal Piano ai sensi della presente legge e della legislazione nazionale e regionale vigente, la Giunta regionale previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva.

2. In tal caso i finanziamenti eventualmente attribuiti all' ente locale ai sensi del decreto - legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge con modificazioni, con legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono utilizzati direttamente dalla Regione.

3. Gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono a carico degli enti che debbono utilizzare l' impianto.



Gestione-Rifiuti.it

TITOLO II

(Contenimento della produzione di rifiuti e raccolta differenziata)

ARTICOLO 14

(Contenimento della produzione dei rifiuti)

1. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, anche in collaborazione con le Province, i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, la Associazione dei Comuni, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria degli imprenditori e le istituzioni scolastiche, promuove tutte le attività rivolte a consentire una minore produzione e una diversa qualificazione dei rifiuti, a favorire la raccolta separata e il riuso di materie seconde e la utilizzazione dei prodotti estratti dai rifiuti.

2. Al fine di individuare le principali cause che nei settori produttivi e della commercializzazione dei prodotti provocano incrementi quantitativi, peggioramenti qualitativi e difficoltà di riutilizzo dei rifiuti, la Giunta regionale svolge indagini in collaborazione con Università, Istituti di ricerca pubblici e privati, associazioni di categoria dei produttori e produttori singoli.

3. In sede di aggiornamento del piano e in prima fase di applicazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, sulla base di proposte formulate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico di cui all' art. 17 della LR 7 giugno 1980 n. 94, propone indirizzi concernenti processi produttivi e di commercializzazione dei prodotti, singole fasi degli stessi, modalità di utilizzo di materie prime e di riutilizzo dei prodotti di scarto che abbiano attinenza con la produzione di rifiuti assimilabili agli urbani, per diffondere l' applicazione di tecnologie migliorative già sperimentate o indicate come possibili da studi e ricerche.

4. La Giunta regionale valuta quale titolo preferenziale, in sede di applicazione della LR 23 aprile 1985 n. 34 sull' innovazione delle imprese minori, i progetti innovativi di riutilizzo dei rifiuti, o di parte di essi, come materie seconde; parimenti costituiscono ragione di priorità ai fini dell' ottenimento di contributi regionali o di qualsiasi parere di competenza regionale per la richiesta di contributi statali o comunitari, il rispetto degli indirizzi di cui al precedente 3° comma.

ARTICOLO 15

(Raccolta differenziata)

1. Con l' entrata in vigore della presente legge, i Comuni organizzano i servizi di raccolta dei rifiuti secondo il principio della raccolta differenziata.

ARTICOLO 16

(Raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza alimentare)

1. In relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti di smaltimento, con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province, i Consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, l' associazione dei Comuni, nonché gli enti titolari degli impianti individuati dal Piano, possono essere resi obbligatori per i Comuni dei bacini interessati il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prevedendo la separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, dei rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli ed ittici, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.



Gestione-Rifiuti.it

2. Dal 1o gennaio 1989 è obbligatoria l' istituzione del servizio di raccolta differenziata e lo smaltimento degli olii e dei grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva.

3. Le modalità del servizio di raccolta e smaltimento sono fissate dai regolamenti comunali previsti dall' art° 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

4. A far tempo dall' istituzione del servizio di raccolta differenziata degli olii e dei grassi vegetali ed animali di cui al precedente secondo comma è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti, così classificati.

ARTICOLO 17

(Rifiuti urbani pericolosi)

1. E' obbligatoria l' istituzione immediata del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

a) batterie e pile;

b) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo « T » e « F » ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 « Classificazione e disciplina dell' imballaggio e dell' etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla commissione delle Comunità Europee »;

c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati;

d) lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici;

e) siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d' acqua.

3. Nel rispetto dei principi del DPR 10 settembre 1982, n. 915 con deliberazione del Consiglio regionale, possono essere individuate ulteriori sostanze o prodotti da considerarsi rifiuti urbani pericolosi.

4. Le modalità del servizio di raccolta differenziata saranno fissate dai regolamenti comunali, in attuazione della lett. d), comma 2, art. 8, del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

5. La raccolta, il trasporto ed il conferimento agli impianti di ammasso temporaneo, è consentita ai soggetti titolari di autorizzazione regionale ad esercitare le attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani gestite su concessione comunale, limitatamente ai Comuni concedenti. Qualora il servizio sia svolto direttamente dal Comune o dalla Azienda Municipalizzata, tale autorizzazione non è dovuta.

6. L' ammasso temporaneo dei rifiuti urbani pericolosi realizzato dal Comune, dal Consorzio di Comuni, dalle aziende municipalizzate ovvero dalle aziende concessionarie non è soggetto ad autorizzazione ove soddisfatti le seguenti condizioni:

a) sia realizzato all' interno di impianti destinati dal Comune, dal Consorzio di Comuni, dalle municipalizzate o dalle concessionarie ai servizi di nettezza urbana;

b) sia esclusivamente limitato ai rifiuti urbani pericolosi raccolti nel Comune, nel Consorzio di Comuni, nei Comuni concedenti;

c) sia realizzato per classi omogenee di rifiuti ed in condizioni di massima sicurezza per gli addetti e per l' ambiente;

d) non superi complessivamente le 10 tonnellate; e comunque non superi il quantitativo corrispondente a quello annualmente raccolto;

e) si provveda, con periodicità almeno annuale, alla rimozione totale dei rifiuti ammassati e al loro conferimento ad impianti autorizzati allo stoccaggio, al trattamento o allo smaltimento definitivo.



Gestione-Rifiuti.it

7. L'attività di trasporto successiva all'ammasso temporaneo, di stoccaggio, di trattamento, di smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi è soggetta alle disposizioni normative concernenti i rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui agli artt. 6 e 7 bis della LR 7 giugno 1980 n. 94 ed all'art. 16 del DPR 10 settembre 1982, n° 915.

8. La Giunta regionale promuove, anche in collaborazione con le Province, i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, l'Associazione di comuni, le associazioni di categoria degli imprenditori, nonché con imprese singole e associate, iniziative per la raccolta differenziata, il riutilizzo ed il corretto smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

9. A far tempo dalla istituzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti così classificati.

ARTICOLO 18

(Rifiuti urbani ingombranti)

1. Dal 1° gennaio 1989 è obbligatoria l'istituzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti.

2. Le modalità del servizio di raccolta differenziata e smaltimento sono fissate dai regolamenti comunali previsti dall'art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

3. A far tempo dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti così classificati.

ARTICOLO 19

(Materie seconde)

1. Si considerano materie seconde le frazioni merceologiche direttamente riutilizzabili quali il vetro, la plastica, l'alluminio, la carta, il cartone, i metalli ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente, anche in relazione ai vantaggi ambientali diretti e indiretti.

2. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 17 della LR 7 giugno 1980 n. 94, aggiorna periodicamente in base allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle condizioni del mercato delle materie seconde, l'elenco dei materiali per cui deve essere attivato il servizio di raccolta differenziata.

3. Con delibera della Giunta regionale, sentite le Province, i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi e i Comuni interessati può esser resa obbligatoria, anche per singole frazioni merceologiche ovvero per parti limitate del territorio regionale, la raccolta differenziata delle materie seconde.

4. La Giunta regionale anche in collaborazione con le Province, i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, l'Associazione dei Comuni, le associazioni di categoria degli imprenditori, nonché con imprese singole e associate promuove la raccolta differenziata ed il riutilizzo delle materie seconde.

ARTICOLO 20

(Utilizzo delle materie seconde e delle frazioni separate)

1. La Giunta regionale, sentite le Province, i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi nonché i Comuni, i Consorzi di comuni e le Comunità Montane titolari degli impianti individuati dal Piano, promuove, sulla base di appositi programmi, e attraverso accordi con i riutilizzatori, l'utilizzo e la commercializzazione delle frazioni raccolte separatamente, nonché dei prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti quali compost, RDF, biogas, energia elettrica, vapore.



Gestione-Rifiuti.it

2. L' utilizzo e la commercializzazione del compost, del RDF e del biogas è soggetto alla autorizzazione prevista dalla LR 7 giugno 1980, n. 94.

3. La Giunta regionale, di concerto con gli Enti Locali e le associazioni di categoria degli imprenditori, entro il 31 dicembre 1988, promuove;

- a) un' indagine di mercato circa la presenza, nei singoli bacini, di potenziali utilizzatori delle materie seconde;
- b) un' analisi, sotto il profilo tecnico ed economico, del recupero di energia elettrica, anche sfruttando la possibilità di vettoriamento prevista dalla legge 29 maggio 1982 n. 308.

4. In attesa che lo Stato determini, ai sensi dell' art. 4, lettera d) del DPR 10 settembre 1982, n. 915, i limiti di accettabilità e le caratteristiche chimico - fisiche e microbiologiche per talune sostanze e microrganismi contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi, la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico di cui all' art. 17 della LR 7 giugno 1980, n. 94; procede ad una prima indicazione degli standards di qualità e delle modalità di certificazione e di impiego delle materie seconde e delle frazioni separate, al fine di favorirne la commercializzazione e il reimpiego.

5. Entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, almeno il 30 per cento della carta acquistata dalla Regione e dagli Enti e aziende dipendenti dalla stessa, deve essere prodotta con carta riciclata; entro lo stesso termine, la Giunta regionale e l' Ufficio di Presidenza del Consiglio presentano una relazione sull' utilizzo della carta riciclata e sulle previsioni di sviluppo del consumo della stessa.

6. La Giunta regionale promuove l' utilizzo di carta riciclata presso gli Enti pubblici che operano nel territorio.

7. A partire dal 1990, i Comuni, i Consorzi di Comuni, le Comunità Montane che non utilizzano carta riciclata per almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno, non possono essere destinatari dei contributi di cui al successivo art. 28, 1o comma lettera c) e 2o comma.

8. La Regione favorisce l' uso in agricoltura e nel recupero di aree degradate di fertilizzanti e di compost derivanti dalla frazione organica dei rifiuti urbani o speciali idonei; a tal fine, la Giunta regionale promuove d' intesa con le Province e di concerto con gli Enti e le associazioni interessate, ricerche sullo stato del territorio agrario e forestale, nonché campagne informative sull' utilizzo del compost.

9. Nella formazione dei programmi e piani finanziari di interventi per l' agricoltura, la regione, nell' ambito della vigente legislazione, predispone incentivi per l' acquisizione di tecnologie e macchinari idonei all' uso di fertilizzanti e compost derivanti da rifiuti.

ARTICOLO 21

(Regolamento regionale per la raccolta differenziata)

1. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentite le Province, i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi e l' Associazione dei Comuni, approva apposito regolamento per disciplinare i criteri di conferimento e l' attuazione delle forme di raccolta e smaltimento differenziate previste dai precedenti articoli 16 e 19.

ARTICOLO 22

(Vigilanza)

1. In relazione agli obblighi previsti dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge, i Comuni, nell' ambito del servizio di raccolta, organizzano un servizio di vigilanza sulle modalità di



Gestione-Rifiuti.it

conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo al rispetto dell' obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

2. A chiunque non ottemperi all' obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi di cui al precedente art. 17, comma nono, e dei rifiuti urbani ingombranti di cui al precedente art. 18, comma terzo e degli olii e dei grassi di cui al precedente art. 16, comma quarto si applica la sanzione amministrativa da L° 20.000 a L. 200.000.

3. L' irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente è di competenza del Comune ed è disciplinata dalle disposizioni della LR 5 dicembre 1983, n. 90 concernente le sanzioni amministrative di competenza regionale così come modificata dalla LR 24 giugno 1984, n. 27.

ARTICOLO 23

(Osservatorio regionale; relazione annuale al Consiglio)

1. E' istituito l' osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle materie seconde.

2. L' osservatorio si avvale anche delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti speciali.

3. L' osservatorio assicura la divulgazione dei dati universitari, enti di ricerca o società .

4. La Giunta regionale, dopo l' istituzione dell' osservatorio di cui al presente articolo, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al consiglio Regionale una relazione nella quale sono indicati, per ogni bacino di utenza di cui al precedente articolo 11, i dati quantitativi e qualitativi relativi al recupero delle frazioni raccolte separatamente di cui al precedente articolo 19 ed ai prodotti indicati nel precedente articolo 20, primo comma.

ARTICOLO 24

(Informazione, formazione, educazione)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal piano nel campo della minor produzione dei rifiuti, diversa qualificazione, raccolta differenziata, utilizzo delle materie seconde e delle frazioni separate, la Giunta regionale, in collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni di categoria degli imprenditori, le associazioni ambientaliste, le istituzioni scolastiche e gli enti ed organismi operanti nel settore promuove attività educative, interventi di formazione, nonché attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro e di formazione professionale, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie.

2. In particolare la Giunta regionale:

a) organizza corsi di informazione e di aggiornamento per insegnanti della fascia dell' obbligo;

b) promuove la realizzazione di attività didattiche e di ricerca rivolte agli allievi della scuola dell' obbligo;

c) promuove campagne informative rivolte alla popolazione, motivando aspetti ambientali, energetici, economici, delle scelte di piano e fornendo indicazioni circa la modalità di organizzazione dei relativi servizi;

d) coinvolge il mondo dell' industria, del commercio, dell' artigianato, dei servizi e della distribuzione nella attuazione degli obiettivi del piano;

e) contribuisce a formare gli operatori ambientali e dell' igiene pubblica affinché cooperino all' attuazione del piano.

3. La Giunta regionale di concerto con gli Enti Locali e le associazioni di categoria degli imprenditori, entro il 31 dicembre 1988, promuove un' indagine motivazionale mirata a finalizzare il messaggio di comunicazione per gli operatori e i cittadini al fine del loro coinvolgimento per il raggiungimento degli obiettivi del piano.



Gestione-Rifiuti.it

4. Entro il 31 dicembre 1988, la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale, a titolo sperimentale, un programma annuale di sensibilizzazione della opinione pubblica sui temi della raccolta differenziata e del recupero delle materie seconde inerente alla realizzazione di messaggi televisivi e radiofonici, basato sulle risultanze della indagine di cui al precedente terzo comma, il Consiglio Regionale approva il programma entro il 30 giugno 1989.

TITOLO III

(Approvazione del Piano - disposizioni di prima attuazione e norme finanziarie)

ARTICOLO 25

(Approvazione del Piano)

1. E' approvato il Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il Piano è composto dai seguenti allegati che fanno parte integrante della presente legge:
 - a) produzione di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani divisi per subarea e per bacini(all. A);
 - b) elenco degli impianti con indicazione della localizzazione dell' Ente titolare dell' impianto e del tipo di impianto (all. B);
 - c) tipologia degli impianti a tecnologia complessa descritta mediante schema a blocchi(all. C);
 - d) rappresentazione grafica dei bacini d' utenza e delle localizzazioni(all. D);
 - e) scenario di attuazione del Piano(all. E);
3. La Giunta regionale, a fini di informazione, può provvedere alla pubblicazione, in forma sintetica degli studi preparatori e delle indagini conoscitive predisposti per l' elaborazione del Piano ed alla loro diffusione.

ARTICOLO 26

(Prima attuazione del piano)

1. In sede di prima applicazione del piano, e al fine della sua attuazione, entro il 30 giugno 1988, i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane presentano alla Giunta regionale i progetti di nuovi impianti nonché quelli di adeguamento degli impianti esistenti, eventualmente integrando i progetti già approvati ai fini dell' applicazione dell' art. 1- bis, comma primo, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 ottobre 1987, n. 441.
2. La Giunta regionale approva i progetti entro il 24 settembre 1988; entro tale data la Giunta regionale, ai fini di quanto previsto dall' art. 1- ter della citata legge 29 ottobre 1987, n. 441, trasmette alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell' Ambiente l' elenco dei progetti approvati e la relativa richiesta di mutuo in ordine di priorità .

ARTICOLO 27

(Progetti di adeguamento e potenziamento già approvati)

1. L' approvazione da parte della Giunta regionale dei progetti di adeguamento e potenziamento degli impianti previsti dal piano presentati dai Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane, ai sensi dell' art. 1bis del DL 31 agosto 1987 n. 361, convertito in legge, con modificazioni, con L. 29 ottobre 1987, n. 441 esplica gli effetti di cui al precedente art. 9.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 28

Interventi finanziari regionali per la raccolta differenziata e l' utilizzo delle frazioni separate)

1. La Regione assegna contributi ai Comuni, Consorzi di Comuni e alle Comunità Montane:
 - a) per gli investimenti necessari all' organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi di cui al precedente art. 17;
 - b) per gli investimenti necessari all' organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza alimentare di cui al precedente art. 16;
 - c) per gli investimenti necessari all' organizzazione della raccolta differenziata delle materie seconde di cui al precedente art. 19.
2. La Giunta regionale può concedere ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e alle Comunità Montane che concorrono alla costituzione di società d' intervento di cui al quarto comma dell' art. 3 della LR 3 luglio 1981 n. 33, per l' utilizzo e la commercializzazione delle frazioni raccolte separatamente nonché dei prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti, contributi in capitale fino al cento per cento delle azioni o delle quote sottoscritte nelle società dagli enti medesimi.
3. Le istanze devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi di cui ai commi precedenti; detto piano indica gli enti beneficiari e stabilisce per ciascuno di essi la misura dei contributi.
5. I contributi per gli interventi di cui al primo comma sono concessi fino alla misura del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 29

(Sostegno delle iniziative imprenditoriali giovanili)

1. Al fine di incentivare le iniziative imprenditoriali giovanili sono ricomprese nell' ambito delle priorità in materia di tutela ambientale di cui alla delibera quadro di cui all' art. 3 della LR 10 dicembre 1986, n. 68 « Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali giovanili » le attività di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nonché di utilizzo e commercializzazione delle frazioni raccolte separatamente e dei prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta regionale è tenuta all' osservanza delle priorità di cui al precedente primo comma in sede di adozione dei provvedimenti di cui all' art. 5 della suddetta LR 10 dicembre 1986, n. 68.

ARTICOLO 30

(Interventi finanziari regionali per la realizzazione degli impianti)

1. La Regione assegna ai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane titolari degli impianti di smaltimento previsti dal piano, contributi per:
 - a) il completamento dei lavori di adeguamento alla normativa vigente in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
 - b) l' adeguamento degli impianti esistenti alle previsioni del piano.
 - c) la realizzazione dei nuovi impianti previsti dal piano.
2. La Giunta regionale fissa il termine per la presentazione delle domande e, sentita la competente commissione consiliare approva il piano di riparto dei contributi di cui al comma precedente; detto piano indica gli enti beneficiari e stabilisce per ciascuno di essi la misura dei contributi in capitale.



Gestione-Rifiuti.it

3. I contributi in capitale sono concessi fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il piano di riparto è approvato con le modalità di cui al precedente secondo comma in coordinamento con gli interventi statali di cui al DL 31 agosto 1987, n. 361 convertito con Legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore preposto al settore Ambiente, Ecologia, se delegato, a seguito della approvazione del progetto, dispone con decreto la concessione definitiva del contributo.

ARTICOLO 31

(Piano delle risorse finanziarie pubbliche e private)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, trasmette alla commissione consiliare competente un piano finanziario nel quale sono evidenziate in modo integrato le risorse pubbliche e private mobilitabili per l'attuazione degli interventi e delle attività previste dalla legge stessa.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce un documento di indirizzo per la realizzazione di interventi ed impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle aree definite ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della L. 30 luglio 1986, n. 349.

ARTICOLO 32

(Tariffe)

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti titolari degli impianti e la competente commissione consiliare provvede a dettare criteri per la determinazione delle tariffe di utenze dei servizi, tenuto conto, in particolare, dei costi di trasporto dei rifiuti dal luogo di prelievo fino all'impianto di smaltimento, ai fini di un'equa ripartizione del gravame tariffario e all'esigenza di disincentivare la trasformazione in rifiuto di materiali possibili di riuso da parte dell'utenza.

ARTICOLO 33

(Potenziamento dei servizi regionali)

1. Nell'ambito del provvedimento di riorganizzazione del Settore « Ambiente, Ecologia », da adottare ai sensi dell'art. 17, primo comma della LR 14 febbraio 1987, n° 10, la Giunta regionale integra gli organici dei servizi del medesimo settore già determinati ai sensi dell'art° 26, secondo comma della LR 1 agosto 1979, n. 42 di 40 unità delle seguenti qualifiche:

- qualifica funzionale 5a + 8
- qualifica funzionale 6a + 10
- qualifica funzionale 7a + 10
- qualifica funzionale 8a + 12

2. All'assegnazione del personale in conformità con quanto stabilito dal precedente primo comma, la Giunta regionale provvede con l'attivazione di specifiche iniziative di mobilità da realizzare secondo modalità definite in accordo con le Organizzazioni Sindacali.

3. La Giunta regionale provvede all'attuazione di quanto prevista dai precedenti commi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 34

(Abrogazione di norme)

1. E' abrogato il secondo comma dell' art. 13 della LR 7 giugno 1980, n. 94.

ARTICOLO 35

(Norma finanziaria)

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata a decorrere dal 1988:
 - a) la spesa di L. 500 milioni per le finalità previste dai precedenti art. 14 e 24;
 - b) la spesa di L. 400 milioni per le finalità previste dal precedente art. 23;
 - c) la spesa di L. 100 milioni per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 3 e dal titolo secondo della presente legge.
2. Alla determinazione delle spese per l' anno 1989 e successivi, per gli interventi previsti dal precedente 1° comma, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell' art. 22 - 1° comma - della LR 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni.
3. E' altresì autorizzata per il 1988:
 - a) La concessione di contributi in capitale di L. 5.500 milioni per le finalità previste dal precedente art. 28 1° comma, - di cui L. 3.000 milioni per i Comuni e L. 2.500 milioni per i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane;
 - b) la concessione di contributi in capitale di L. 1.000 milioni per le finalità previste dal precedente art. 28 - 2o comma - di cui L. 500 milioni per i Comuni e L. 500 milioni per i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane.
 - c) la concessione di contributi in capitale di L. 1.000 milioni per gli interventi previsti dal precedente art. 30 di cui L. 500 milioni per i Comuni e L. 500 milioni per i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane.
4. Al finanziamento degli oneri previsti per il 1988 dal precedente 1o comma pari a L. 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione per pari importo del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l' adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1988.
5. Al finanziamento degli oneri previsti per il 1988 dal precedente 3o comma pari a L. 7.500 milioni, si provvede mediante riduzione per L. 2.500 milioni del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l' adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e per L. 5.000 milioni dal « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui » iscritti rispettivamente ai capitoli 1.5.2.1.1.546 e 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1988.
6. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1988, sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) Stato di previsione delle spese: parte I alla Parte I, ambito 4 settore 4, finalità 1, attività 1 sono istituiti:
 - il capitolo 1.4.4.1.1.2510 « Spese per studi, ricerche, censimenti, sperimentazioni, attività promozionali ed interventi di sensibilizzazione e divulgazione, per il contenimento della produzione dei rifiuti e per la raccolta differenziata » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;
 - il capitolo 1.4.4.1.1.2511 « Spese per l' attività dell' Osservatorio Regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento de rifiuti, sul recupero delle materie seconde e per



Gestione-Rifiuti.it

la divulgazione dei dati del catasto dei rifiuti >> con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

b) Stato di previsione delle spese: parte II. Alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, progetto 1, sono istituiti:

- il capitolo 2.4.4.1.1.2512 « Contributi in capitale ai Comuni per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti di provenienza alimentare e delle materie seconde » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000 milioni;
- il capitolo 2.4.4.1.1.2513 « Contributi in capitale ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti di provenienza alimentare e delle materie seconde » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.500 milioni;
- il capitolo 2.4.4.1.1.2514 « Contributi in capitale ai comuni per il concorso nella costituzione di società di intervento di cui all' art. 3 - 4o comma - della LR 3 luglio 1981 n. 33 per l' utilizzo e la commercializzazione delle frazioni raccolte separatamente nonchè dei prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;
- il capitolo 2.4.4.1.1.2515 « Contributi in capitale ai Consorzi di Comuni e alle Comunità Montane per il concorso nella costituzione di società di intervento di cui all' art. 3, 4o comma, della LR 3 luglio 1981, n. 33 per l' utilizzo e la commercializzazione delle frazioni raccolte separatamente nonchè dei prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;
- il capitolo 2.4.4.1.4.2516 « Contributi in capitale ai Comuni titolari degli impianti previsti dal piano dei rifiuti per il completamento dei lavori di adeguamento alla normativa vigente, per l' adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;
- il capitolo 2.4.4.1.4.2517 « Contributi in capitale ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane titolari degli impianti previsti dal Piano dei rifiuti per il completamento dei lavori di adeguamento alla normativa vivente, per l' adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

La presente Legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

Milano, 28 giugno 1988

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 maggio 1988 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 23 giugno 1988 prot. n. 23002/ 1343)

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.IIa (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

ALLEGATO 1

Allegato A

Produzione di rifiuti solidi urbani e assimilabili Per ogni subarea e bacino sono indicati nell'ordine:

1) Subarea e bacino in codice; 2) Popolazione; 3) RSU t/ d; 4) Assimilabili t/ d

BERGAMO

BG01	582.989	460	97
BG02	285.512	209	44
TOTALE	868.501	669	141

BRESCIA

BS01	333.726	237	43
BS02	679.587	502	91
TOTALE	1.013.313	739	134

COMO

CO01	276.200	218	46
CO02	299.536	236	49
CO03	197.958	147	32
TOTALE	773.694	601	127

CREMONA

CR01	331.687	260	47
TOTALE	331.687	260	47

LODI

LO01	162.147	119	28
LO02	163.607	120	27
TOTALE	325.754	239	55

MANTOVA

MN01	186.000	134	47
MN02	189.861	159	20
TOTALE	375.861	293	67

MILANO

MI01	783.438	632	96
MI02	1.634.638	1.840	291
MI03	145.050	107	15
MI04	147.043	154	25
MI05	410.513	302	47
MI06	110.851	86	15
MI07	150.004	108	17
MI08	184.454	163	26
TOTALE	3.565.991	3.392	532



Gestione-Rifiuti.it

PAVIA

PV01	150.810	108	15
PV02	151.794	132	18
PV03	187.819	156	23
TOTALE	490.423	396	56

SONDRIO

SO01	192.681	136	19
SO02	3.348	2,4	0,4
TOTALE	196.029	138,4	19,4

VARESE

VA01	534.167	443	68
VA02	420.594	322	50
TOTALE	954.761	765	118

TOTALE REGIONALE:

popolazione 8.896.014,

RSU t/ d 7.492

assimilabili t/d 1.296 per complessive 8.788

